



Città di Melfi

Area Vigilanza – Comando Polizia Municipale

Ord. n°69/09

IL RESPONSABILE

- **Richiamata** la delibera di Giunta Municipale n°149/09 del 04/11/2009 con la quale è stata delimitata e istituita la Zona a Traffico Limitato del centro storico;
- **Preso atto** che la delibera sopra richiamata annulla tutte le precedenti in materia;
- **Richiamata**, altresì, la delibera n°171 del 18/12/2009 con la quale è stato adottato un orario pomeridiano unico della Z. T. L., giusta nota n°105839 in data 09/12/2009 a firma del Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- **Acquisita** l'autorizzazione n°105839 del 09/12/2009 a firma del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.P.R. 22 giugno 1999 n°250;
- **Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n°267/2000 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa e compiti di attuazione degli obiettivi definiti con atti di indirizzo;
- **Ritenuto**, al fine di dare esecuzione al deliberato innanzi citato, disciplinare la circolazione stradale nelle vie interessate dalla Zona a Traffico Limitato (Z. T. L.) del centro storico come delimitata dalla planimetria, parte integrante e sostanziale della delibera n°149/09;
- **Preso atto** delle postazioni dei varchi elettronici in Via Carmine e in Piazza Marconi per il controllo automatico degli accessi nelle ore di vigenza della Zona a Traffico Limitato, giusta autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Sicurezza Stradale;

- **Recepita** la direttiva di cui alla delibera G.M. sopra richiamata con la quale, ai sensi dell'articolo 7- punto 11 del Codice della Strada – Decreto Legislativo n°285/92 -, si stabilisce la riserva di stalli di sosta nelle ore della pedonalizzazione ai veicoli privati **dei soli residenti nelle vie ricadenti nella Zona a Traffico Limitato muniti di permesso**;
- **Visto** l'articolo 7 del Codice della Strada – Decreto Legislativo n°285/92 - e il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione - D.P.R. n°495/92 -;
- **Visto** il D.P.R. 22 giugno 1999 n°250;

ORDINA

- Sono vietati il transito e la sosta in Via Ronca Battista, tutti i giorni feriali dalle **18.00 alle 23.00**; nei giorni **festivi** dalle **9.00 alle 13.00** e dalle **18.00 alle 23.00**.
- E' istituita negli orari di cui sopra, ai sensi dell'articolo 7- punto 11 del Codice della Strada – Decreto Legislativo n°285/92 -, la riserva di stalli di sosta nelle vie: **Carmine** dall'incrocio con Rampa Mancini all'incrocio con Via Ronca Battista, **Floriano del Zio** dall'incrocio con Largo Severini all'incrocio con via Ronca Battista, **Giacinto Albini** e **Spirito Santo ai veicoli dei soli residenti muniti di permesso**.
- Sono vietati il transito e la sosta in Piazza G. Marconi, Piazza Duomo, Largo Decio Severini, Via Novella fino all'incrocio con via Vittorio Emanuele, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore **00.00** alle ore **24.00**.
- E' consentito l'accesso nella Zona a Traffico Limitato del centro storico ai residenti (Categoria 1), a coloro che devono effettuare il carico e scarico delle merci (Categoria 2) nelle ore stabilite (**8.00-10.30**), a coloro che sono muniti di permessi temporanei (Categoria 3) di cui alle modalità per il rilascio dei permessi approvate dalla Giunta Municipale con delibera n°149/09 del 04/11/2009.
- E' consentito, inoltre, l'accesso nella **Zona a Traffico Limitato** del centro storico a:
 - ✓ **Mezzi di soccorso** (ambulanze, Vigili del Fuoco, veicoli degli organi di Polizia)
 - ✓ **Veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani**, pulizia cassonetti e lavaggio strade
 - ✓ **Taxi e autoveicoli da noleggio** con conducente per operazioni di servizio
 - ✓ **Veicoli di Enti pubblici adibiti al trasporto di persone diversamente abili** muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili

- ✓ **Veicoli di servizio di persone diversamente abili** con apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza;
 - ✓ **Veicoli dei medici in visita domiciliare** previa esibizione sul cruscotto della indicazione "medico in visita domiciliare";
 - ✓ **Veicoli per matrimoni e funerali:** numero massimo di 4 per ogni cerimonia
 - ✓ **Veicoli istituzionali**
- Per la categoria dei veicoli sopra elencati è ammessa:
- **la circolazione** all'interno della ZTL con l'obbligo di comunicare preventivamente ovvero entro le 48 ore successive al transito, con le modalità definite dai competenti uffici, il numero di targa e le altre informazioni eventualmente necessarie per l'inserimento nella "**lista bianca**" del sistema di controllo elettronico (solo in caso di giustificato motivo potranno essere accettate comunicazioni pervenute oltre il termine indicato). In caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato abusivo.
 - **la sosta**, per il tempo strettamente necessario e nel rispetto delle norme, a condizione che la stessa non crei, in ogni caso, intralcio alla circolazione stradale.
- **Per la Categoria 1** (veicoli dei residenti/domiciliati, proprietarie locatari di locali idonei al ricovero dei veicoli ubicati all'interno della ZTL per i quali è necessario il rilascio di specifico permesso per l'accesso) è ammessa:
- **la circolazione** senza limiti temporali ma con l'obbligo di attenersi rigorosamente al percorso riportato sul permesso;
 - **la sosta** solo sulle vie Carmine, Floriano Del Zio e Giacinto Albini
- **Per la Categoria 1** (veicoli dei residenti/domiciliati non proprietari di locali per ricovero dei veicoli) è ammessa:
- **la circolazione** senza limiti temporali ma con l'obbligo di attenersi rigorosamente al percorso riportato sul permesso;
 - **la sosta** solo sulle vie Carmine, Floriano Del Zio, Giacinto Albini e, in prossimità della propria residenza o domicilio, solo per effettuare operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo pari a quindici minuti.
- **Per la Categoria 2** (veicoli adibiti al carico e scarico delle merci presso attività commerciali ubicate all'interno della ZTL) è ammessa:
- **la circolazione** con le limitazioni temporali riportate sul titolo (autorizzazione) da richiedere presso il Comando di P.M.
 - **la sosta** dalle ore **8.00 alle ore 10.30** per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

- **Per la Categoria 3** (attività temporanee) è ammessa:
 - **la circolazione e la sosta** di veicoli muniti di permesso temporaneo di transito e sosta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale nel rispetto delle indicazioni contenute nelle modalità per il rilascio dei permessi approvate con delibera di G.M. n°149/09.
Il permesso deve essere esposto in maniera ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.

- La sosta dei veicoli a vario titolo autorizzati dovrà avvenire esclusivamente all'interno degli stalli appositamente delimitati, all'esterno dei quali la sosta è da ritenersi in ogni caso vietata, fatte salve le disposizioni riportate nei precedenti commi.
In detti spazi i veicoli privi di permesso o ritenuti tali per uso improprio o mancata esposizione dello stesso saranno sanzionati.

- Alla Polizia Municipale compete l'attività di controllo finalizzato alla verifica del regolare utilizzo dei permessi ed i conseguenti adempimenti del caso.
Nell'ipotesi di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso, l'interessato dovrà darne comunicazione al Comando di P.M. entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento per gli adempimenti conseguenti.
Il Comando di P.M. effettuerà periodicamente, a campione, la verifica della persistenza dei requisiti.
Nel caso in cui venga accertata la perdita di uno o più requisiti, gli organi preposti al controllo provvederanno a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
Qualora la Polizia Municipale accerti l'utilizzo del permesso su di un veicolo diverso da quello riportato sul permesso stesso o l'utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno determinato il rilascio, **il permesso verrà immediatamente ritirato.**
In caso di impossibilità di ritiro immediato del permesso, il Comando di P.M. provvederà, su segnalazione degli Agenti, a richiedere agli interessati la restituzione del medesimo entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del permesso, si provvederà all'immediata disabilitazione all'accesso alla ZTL.

- L'allegato 1 costituisce parte integrante delle presente ordinanza.

- Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti della perdita o della variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso, l'omessa restituzione nei termini previsti dello stesso quando richiesto, l'utilizzo improprio e l'omessa esposizione del permesso in originale o l'utilizzo di fotocopie nonché le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno

a carico del trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n°267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

- La presente ordinanza revoca e sostituisce le precedenti emesse in materia nonché l'ordinanza n°60/09 del 15/10/09 con cui è stato disciplinato il carico e scarico in Piazza Marconi - Piazza Duomo.
- Gli ufficiali e Agenti di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.
- I trasgressori saranno puniti ai sensi della normativa vigente in materia - Decreto Legislativo n°285/92 - e del Regolamento di Esecuzione e Attuazione D.P.R. n°495/92.
- A norma dell'articolo 3, comma 4 delle legge 7 agosto 1990 n°241, si informa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Basilicata.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso contro le modalità di applicazione della segnaletica al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione emanato con D.P.R. n°495/92.
- A norma dell'articolo 8 della Legge n°241/1990, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 16/12/2009

Il Comandante della P.M.
Dott.ssa Maria Antonella Costantino

Allegato 1

Localizzazione e orari di validità della disciplina ZTL

<i>Denominazione Varco</i>	CARMINE	MARCONI
<i>Localizzazione Varco</i>	Via Carmine	Piazza Marconi
<i>Orario di validità della disciplina Zona a Traffico Limitato</i>		
<i>Giorni feriali</i>	18.00 – 23.00	00.00 – 24.00
<i>Giorni festivi</i>	09.00 – 13.00	00.00 – 24.00
<i>Giorni festivi</i>	18.00 – 23.00	

Strade incluse all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Via Ronca Battista
Vico S. Biagio
Vico Pesce
Vico Giapponese
Vico Arpa
Via Giacinto Albini
Via Spirito Santo
Via Floriano del Zio
Vico Bellini
Vico Cavaliere
Piazza Marconi
Piazza Duomo
Vico Vescovado
Vico degli Angeli
Vico Vulcano